

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1153 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2016****recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾ per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
- (3) L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2017 della Commissione, ammonta a 450,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per l'anno civile 2016.
- (4) Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2017 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.
- (5) Deliberando in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il 22 marzo 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fissazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 1306/2013, per l'anno civile 2016 ⁽⁴⁾.
- (6) Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso di adattamento entro il 30 giugno 2016. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a fissare il tasso di adattamento mediante un atto di esecuzione e a informarne immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
- (7) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il tasso di adattamento può essere modificato dalla Commissione entro il 1° dicembre 2016, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuovi elementi, la Commissione ne terrà conto e adotterà un regolamento di esecuzione che adegui il tasso di adattamento entro il 1° dicembre 2016, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2017.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ COM(2016) 159.

- (8) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto. Tali pagamenti tardivi possono essere effettuati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.
- (9) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone inoltre che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applica alla Croazia solo a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2016, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,366744 %.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER